

Centro Int.Eco S.r.l.
Via San Lorenzo, 133
20824 - Lazzate (MB)
tel. 02.967.210.30
fax 02.91.39.02.40
info@centrointeco.it

Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2024, Numero 01

Data: Gennaio 2024

- **NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE**: Reg. (UE) n. 2023/1230 in vigore
- **EMERGENZA CLIMATICA**: valutazione dei rischi da garantire e aggiornare
- **TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE**: novità in arrivo
- **TESTO UNICO SICUREZZA**: aumentati gli importi delle sanzioni
- **INCENTIVI SICUREZZA SUL LAVORO**: OT/23 e nuovo BANDO ISI
- **EMISSIONI IN DEROGA**: da rinnovare entro 15 anni
- **QUATTRO CHIACCHIERE CON**
...

Direzione Generale:
Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:
Andrea Colombo

Redazione:
Ettore Bernasconi
Andrea Colombo
Gabriele Gianazza
Elena Preite
Erika Zanzottera

NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE: REG. (UE) N. 2023/1230 IN VIGORE

In data **29 giugno 2023** è stato pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea il nuovo **regolamento (UE) 2023/1230** relativo alle **macchine**, che andrà a sostituire la direttiva macchine **2006/42/CE**, attuata in Italia con il D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17. Da notare che trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il nuovo disposto **normativo non necessita di provvedimento di recepimento in Italia**: il regolamento, è entrato in vigore il **19 luglio 2023** e sarà applicato **a regime dal 20 gennaio 2027**, abrogando a tutti gli effetti la precedente Direttiva Macchine (2006/42/CE). Fino a al **20 gennaio 2027**, vigerà un periodo transitorio entro il quale potranno ancora essere immesse sul mercato macchine conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, pur essendo già in vigore il nuovo regolamento. Il nuovo regolamento introduce importanti

novità relativa alla sicurezza delle macchine in ordine all'applicazione delle tecnologie digitali emergenti, dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica.

Fra le principali modifiche e novità, si segnalano le seguenti:

- definizione di **"quasi-macchina"**: un insieme che non è ancora una macchina in quanto non può funzionare di per sé in modo da eseguire un'applicazione specifica e che è destinato esclusivamente ad essere incorporato o assemblato con una macchina o altri macchinari, attrezzature, formando così un macchinario.
- Definizione di **"modifica sostanziale"**: qualsiasi modifica, mediante mezzi fisici o digitali, dopo che la macchina o il prodotto correlato è stato immesso sul mercato

(Continua a pagina 2)

EMERGENZA CLIMATICA: VALUTAZIONE DEI RISCHI DA GARANTIRE E AGGIORNARE

Con il Decreto-Legge n. 98 del **28 luglio 2023**, recante **misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**, convertito con la LEGGE 18 settembre 2023, n. 127, i Ministeri competenti (Lavoro e Politiche Sociali e Salute), a seguito delle note **ondate di calore** registratesi anche nell'estate scorsa, hanno assunto l'impegno (art. 3) a favorire e assicurare la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la **correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure** concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a **tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti**

alle emergenze climatiche. È evidente che le situazioni climatiche estreme, rappresentate in particolare ma non solo dalle ondate di calore estivo, non possono essere affrontate dall'azienda, quali fenomeni eccezionali ma purtroppo costituiscono un evento anomalo prevedibile e come tale deve essere gestito ai fini di garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Invitiamo pertanto le aziende a verificare la propria valutazione del **rischio microclima** e l'efficacia e concreta applicabilità delle misure **di mitigazione** stabilite prima dell'insorgere della situazione di aggravio del rischio (modifica orari di lavoro, soluzioni impiantistiche di climatizzazione dei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria specifica, individuazione delle mansioni / fasi di lavoro a maggior rischio, ...).

o messo in servizio, non prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente.

- **Sicurezza informatica:** i **software delle macchine** sono oggetto di marcatura CE e conformità UE analogamente alla macchina "fisica", tanto più se svolgono funzioni di sicurezza; fra i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) che ogni macchina deve garantire è stato introdotto anche il requisito della protezione dei sistemi informatici della macchina contro la corruzione.
- La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita da una **dichiarazione di conformità UE**.
- L'elenco delle categorie di **macchine ad elevato rischio intrinseco**, in precedenza contenuto nell'allegato IV della Direttiva Macchine, è stato aggiornato e trasformato nell'**allegato I** del nuovo Regolamento Macchine.

TOSSICI PER LA RIPRODUZIONE: NOVITÀ IN ARRIVO

La Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, dovrà essere recepita dall'Italia entro il prossimo **5 aprile 2024**, con conseguente modifica del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/2008) ed in particolare del suo **Titolo IX**, capo II (PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI).

Fra le novità previste dalla nuova Direttiva, vi è anche l'introduzione nel titolo della Direttiva 2004/37/CE, accanto ad **agenti cancerogeni**

e **mutageni**, anche delle **sostanze tossiche per la riproduzione**, con le seguenti definizioni:

- **«sostanza tossica per la riproduzione»:** sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B (H360) di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- **«sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»:** una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III;
- **«sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»:** una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III;»

L'**approccio prevenzionistico** per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quello già previsto e noto per gli agenti cancerogeni e mutageni: **sostituzione/eliminazione**, ricorso a **sistemi chiusi, riduzione** al minimo dei **lavoratori esposti**, **valutazione** dell'**esposizione** per la verifica del rispetto dei valori di esposizione professionale, **formazione** periodica per i lavoratori esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'introduzione di tali novità sollecita nuovamente le aziende ad implementare idonei **strumenti di gestione** degli **agenti chimici** in uso, attraverso un loro puntuale e continuo censimento, la raccolta e la disamina delle relative **Schede Dati di Sicurezza**, l'attenta e continua valutazione dei rischi derivanti

dal loro uso in azienda, eseguita con il coinvolgimento di RSPP/ASPP e del Medico Competente, l'adozione di adeguate misure di sicurezza fra cui l'eliminazione / sostituzione dei prodotti chimici più pericolosi, la riduzione dell'esposizione mediante sistemi di protezione collettiva (impianti di aspirazione) e individuale (DPI), l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria.

TESTO UNICO SICUREZZA: AUMENTATI GLI IMPORTI DELLE SANZIONI

Come previsto dall'**articolo 306 comma 4-bis** del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.D. n. 111/2023 della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto con decorrenza **06/10/2023** la **rivalutazione** delle **ammende** e delle **sanzioni amministrative** in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. La rivalutazione applicata è della misura del **+15,9%** e trova applicazione esclusivamente con riferimento alle **violazioni commesse a far data** dalla pubblicazione nella sezione "pubblicità legale" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del richiamato D.D. n. 111/2023, avvenuta il **6 ottobre 2023**, come specificato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota Prot. 724 del 30/10/2023.

L'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione»

INCENTIVI SICUREZZA SUL LAVORO: OT/23 E NUOVO BANDO ISI**MODULO DI DOMANDA OT/23**

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa, che rispettano le prescrizioni della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. in possesso di attestazione conformità antincendio, macchinari ed attrezzature a norma, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori garantita con continuità,...) e che hanno attivato nell'anno 2023 alcune attività supplementari (es., formazione abilitante all'uso di defibrillatore, sostituzione di attrezzature non CE con attrezzature CE, dispositivi "uomo a terra" o altri sistemi di riduzione del rischio, corsi pratici di guida sicura, installazione di barriere materiali fisse per la separazione di aree pedonali da aree con circolazione mezzi, analisi termografica impianti elettrici, ...), hanno la facoltà di richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL (oscillazione del tasso per prevenzione) con il modulo di domanda **OT/23**. L'entità della riduzione è pari ad un massimo del **28%** del premio annuale, per le aziende **fino a 10 lavoratori-anno** (ultimo triennio), del **18%** per le aziende **fino a 50 lavoratori-anno**, del **10%** per le aziende **sino a 200 lavoratori-anno**, del **5%** oltre 200 lavoratori-anno. Nei **primi due anni** dalla data di inizio attività della **PAT**, la riduzione è invece applicata nella misura fissa dell'**8%**. La **domanda di riduzione** per gli interventi del 2023 deve essere presentata esclusivamente per via telematica **entro il 29 febbraio 2024**, allegando in formato digitale tutta la documentazione probante gli interventi messi in atto.

Bando ISI/2023

Con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20/12/2023, INAIL ha reso pubblico l'Avviso re-

lativo al Bando ISI 2023 con il quale l'Istituto si pone l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- progetti - Asse 1:
 - ⇒ per la riduzione dei rischi tecnopatici (Asse 1.1);
 - ⇒ per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2);
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici - Asse 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria - Asse 5.

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Il finanziamento, a fondo perduto, è calcolato sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA; il finanziamento non supera il 65% delle predette spese

(80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2, giovani agricoltori).

In ogni caso, l'ammontare del finanziamento deve essere compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di cinquanta dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

EMISSIONI IN DEROGA: DA RINNOVARE ENTRO 15 ANNI

Le autorizzazioni alle emissioni in aria, rilasciate nel passato in regime di autorizzazione di carattere generale **ex art. 272, comma 2** (cosiddette **attività in deroga o a ridotto inquinamento atmosferico**), sono soggette alla scadenza di **15 anni**, termine decorrente dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

In Regione Lombardia, a partire dal 2009, sono state rinnovate le attività già autorizzate ai sensi del D.P.C.M. 21.07.1989 e del D.P.R. 25.07.1991 (ex R.I.A.) per adeguarle a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. Dunque le prime scadenze di tali autorizzazioni saranno a partire dal 2024.

Almeno 45 giorni prima del termine di decadenza dell'autorizzazione di carattere generale, il gestore è tenuto a presentare domanda di rinnovo al **SUAP** del Comune di riferimento, utilizzando il modello di cui **all'allegato 3B alla DGR n. XI/983/2018**. In mancanza di presentazione della domanda nei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio **senza autorizzazione alle emissioni**.

I nostri tecnici sono a disposizione delle aziende per approfondire la loro situazione e per assistenza nella programmazione per tempo di tale adempimento.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Un anno nuovo è appena iniziato e fra le molteplici scadenze che coinvolgono le aziende nelle prossime settimane, vi sono anche quelle relative ad adempimenti ambientali e di sicurezza sul lavoro. Di seguito si propone un breve elenco delle più significative e comuni per i lettori:

- convocazione e verbalizzazione della **riunione di prevenzione e protezione** (almeno) annuale, ex art. 35 D.Lgs 81/2008 (**generalmente** convocata nel **primo trimestre** di ogni anno, adempimento obbligatorio per tutte le aziende che occupano più di 15 lavoratori)
- **denuncia** quali-quantitativa **acque reflue industriali** (**31 gennaio 2024** o termine differente disciplinato dall'autorità competente)
- compilazione del portale **AUA_Point** (Regione Lombardia) per la trasmissione degli esiti degli autocontrolli prescritti dai pertinenti titoli autorizzativi (**31 marzo 2024**, qualora previsto dal provvedimento AUA)
- **denuncia acque emunte** da pozzo (**31 marzo 2024**)
- elaborazione ed eventuale **trasmissione Piano di Gestione Solventi** o **Bilancio di Massa Solventi** (**31 marzo 2024** o termine differente previsto dal proprio titolo autorizzativo alle emissioni in aria)
- **trasmissione** telematica ad INAIL, a cura del Medico Competente aziendale, dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2023, secondo il modello di cui all'**ALLEGATO 3B** del D.Lgs 81/2008 (**31 marzo 2024**, spetta all'azienda vigilare sull'operato del Medico Competente)
- dichiarazione quantità Pile e Accumulatori immessi sul mercato nel 2023 (**31 marzo 2024**, adempimento a carico dei produttori di Pile)
- dichiarazione quantità Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato nel 2023 (**30 aprile 2024**, adempimento a carico dei produttori di AEE)
- dichiarazione ambientale **MUD** – Comunicazione Rifiuti (**30 aprile 2024**, salvo proroga)

Nel rammentare l'importanza per ogni azienda di una puntuale gestione delle scadenze dei differenti e molteplici adempimenti in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, i tecnici di **Centro Int.Eco** rimangono a disposizione per approfondire la situazione di ogni azienda interessata e per assistervi nella implementazione delle azioni necessarie per adempiere alle diverse prescrizioni applicabili.

Andrea Colombo

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30

02.967.29.037

Fax

02.91.39.02.40

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche